



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE  
NON DIRIGENZIALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO  
PARTE ECONOMICA 2017**

Il giorno 6 del mese di giugno 2018, alle ore 13,00 presso la sede dell'Ente Camerale di Salerno, ivi ubicata alla via Gen. Clark n.19/21, si riunisce la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, giusta convocazione del 5 giugno u.s. - prot. n. 19208/U, ed in prosieguo all'incontro del 29 settembre 2017 del quale è stato redatto apposito verbale sottoscritto da parte pubblica e parte sindacale, per sottoscrivere l'accordo definitivo sull'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017.

Sono presenti:

**1. Delegazione di parte pubblica**

- dott. Raffaele DE SIO, SEGRETARIO GENERALE e Presidente della Delegazione;  
assistito da:
- dott. Antonio LUCIANI- Dirigente - Vice Segretario Generale - AREA I "AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE" - Componente ;
- dott. Mauro CRISCUOLO- Dirigente - Vice Segretario Generale Vicario- AREA III - "ANAGRAFE E PATRIMONIO"
- dott. Ciro DI LEVA - Dirigente - Vice Segretario Generale Vicario- AREA IV "PROMOZIONE ECONOMICA - TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO" - Componente;
- dott.ssa Emilia DE LUCA - Capo Servizio AA.GG. e del Personale - Componente;
- sig.ra Giovanna D'AURIA - Capo ufficio "Gestione, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" - con funzioni di segretaria -

**2. Delegazione di parte sindacale**

- Dr. Salvatore VAIANO RSU
- Dr. Maurizio DEL GROSSO RSU
- Dr.ssa Annunziata SOMMA RSU
- Dott.ssa Ripalta GIORDANO RSU
- Dott. Mario CRISCONIO RSU
- Dott. Giuseppe RUSSO UIL Territoriale
- Dott. Vincenzo DELLA ROCCA CISL Territoriale
- Dott. Ciro RISOLO CGIL Territoriale
- Dott. Angelo RISPOLI CSA Regioni e Autonomie locali

Le parti danno atto che:

- che con determinazione dirigenziale n.275 del 22 giugno 2017 sono state quantificate, provvisoriamente, per un importo di Euro 1.146.516,97, a norma dell'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 1.4.99, le risorse finanziarie da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 ed è

stato certificato con verbale n. 7 del 23 giugno 2017 dall'Organo di controllo;

- che con delibera n. 44 del 3 luglio 2017 la Giunta camerale ha formulato alla parte pubblica gli indirizzi per lo svolgimento delle trattative relative alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2017;
- che con determinazione dirigenziale n.135 del 13 marzo 2018 sono state rideterminate per un importo di Euro 1.162.543,62, a norma dell'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 1.4.99, le risorse finanziarie da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017;
- in data 29 settembre 2017 è stato sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Camera di Commercio sulle modalità di utilizzo (art. 17 del CCNL 1.4.1999) del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017
- il Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 marzo 2018, con verbale n. 2, ha certificato la compatibilità dei costi contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e art. 4, comma 3, del CCNL 22.1.2004) esprimendo il proprio parere favorevole all'ipotesi di contrattazione integrativa relativa all'utilizzo del Fondo Risorse decentrate annualità 2017;
- con deliberazione di Giunta Camerale n. 21 del 2 maggio 2018 è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del CCNL 1/4/1999, il Segretario Generale dell'Ente, dott. Raffaele De Sio, nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di accordo decentrata integrativa.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO (ART. 17 DEL CCNL 1.4.99) DEL FONDO PER LE  
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2017**

**Titolo I  
Principi e disposizioni generali**

**Art. 1  
Ambito di Applicazione**

Il presente contratto decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del CCNL del 1 aprile 1999, così come modificato dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, si applica a tutto il personale non dirigente della Camera di Commercio di Salerno e con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro, rapporto di telelavoro) a tempo pieno o parziale e si riferisce all'annualità 2017.

**Art. 2  
Principi e finalità**

Con il presente accordo si definiscono principi e criteri di gestione delle politiche di sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Salerno tendenti, da un lato, a migliorare il livello di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati, e, dall'altro, a valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale.

Nel quadro di uno sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali, nel rispetto reciproco dell'autonomia e delle prerogative della dirigenza e delle rappresentanze sindacali, sono orientate alla correttezza ed alla trasparenza e contribuiscono alla realizzazione delle finalità all'uopo individuate.

La Camera di Commercio promuove il merito, il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi economici e di carriera e la parità di genere.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo promuove adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri della Camera di Commercio di Salerno, nonché nei servizi resi all'utenza incentivando l'impegno e la qualità della performance, nell'ambito di un più ampio sistema di valutazione della performance dell'Ente.

**Titolo II  
Risorse per la contrattazione collettiva decentrata integrativa**

**Art. 3**

**Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del CCNL 1/4/1999 e artt. 10, 33 e 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004, art. 7, comma 1, del CCNL 9/5/2006, nonché dei commi 254, 255 e 256 della legge n. 190/2014, che hanno modificato la disposizione di cui al comma 2-bis, art. 9 del D.L. 78/2010.

In particolare, le risorse "stabili", aventi carattere di fissità e continuità, sono destinate al finanziamento del fondo per le progressioni economiche, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e dell'indennità di comparto, e, qualora, rimangano ulteriori risorse disponibili sono destinate al finanziamento delle altre finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1/4/1999 e smi. Esse sono definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge.

Le risorse "variabili" aventi il carattere dell'eventualità e della variabilità, e la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e normative intervenute ed i vincoli di bilancio della Camera di Commercio, sono destinate alle finalità previste dall'art. 17 CCNL 1/4/1999 e smi con eccezione degli istituti contrattuali aventi carattere di fissità e continuità sopra richiamati. L'Amministrazione provvede ad informare la parte sindacale dell'entità di tali risorse.

L'ammontare del Fondo è determinato, per l'anno 2017, in Euro 1.162.543,62, di cui Euro 628.871,67 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 533.671,95 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del comma 3, art. 31 del citato contratto collettivo.

**Art. 4**

**Criteri di ripartizione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività**

**Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/1999**

Il presente accordo è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22/01/2004 e definisce la destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio di Salerno sono orientate alla selettività e meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione in maniera indifferenziata.



I criteri di erogazione sono definiti nel vigente *"Sistema di misurazione e valutazione della performance"* in coerenza con il Ciclo delle performance e nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/01, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*.

L'importo di euro 640.729,94 viene destinato, a norma dell'art.17, co. 2, lett. a) del CCNL 1 aprile 1999, alla corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale, da attribuire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31/03/1999.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivazione individuale si tiene conto dell'articolo 2, comma 1 e 2, del regolamento per la valutazione della performance individuale del personale camerale non dirigenziale, oggetto di approvazione dalle delegazioni trattanti nella seduta di CCDI del 21 ottobre 2014.

Il processo di valutazione avviene attraverso la comunicazione iniziale degli obiettivi assegnati, una verifica intermedia in corso d'anno per analizzare lo stato d'avanzamento degli obiettivi e per apportare eventuali correzioni/aggiornamenti, un colloquio finale per la comunicazione al valutato della valutazione della performance individuale. I colloqui possono essere individuali o di gruppo. Tutto il processo di assegnazione obiettivi, verifica intermedia e colloquio finale sarà certificato attraverso apposite schede (anche di carattere elettronico/informatico) a tal fine dedicate. Nelle schede saranno riportate come minimo le seguenti informazioni: obiettivi, indicatori, risultati attesi, firme dei valutatori e dei valutati, valutazione finale.

La valutazione annuale delle prestazioni dei dipendenti è un processo che rientra nella responsabilità dei Dirigenti delle singole Aree o unità organizzative e del Segretario Generale con riferimento al personale collocato nei propri uffici di staff o nei settori alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

Le schede di valutazione terranno conto sia degli obiettivi individuali (Indicatori presenti nel Piano della performance ed assegnati agli uffici, oppure, in mancanza, indicatori personalizzati creati dalle schede di rilevazione dei TMU utilizzate, all'interno del Piano della performance, per il monitoraggio degli uffici/servizi della camera) e sia dalla capacità e competenze del singolo dipendente (Qualità delle prestazioni in relazione ai compiti assegnati, Propensione alla collaborazione ed orientamento all'utenza interna ed esterna, Flessibilità operativa ed integrazione nella struttura organizzativa, Livello di corrispondenza delle competenze rispetto alla posizione occupata) Rispetto dei tempi e precisione nell'esecuzione dei lavori,) Livello di autonomia decisionale ed attitudine a prendere l'iniziativa, Rispetto dei tempi e precisione nell'esecuzione dei lavori).

I compensi destinati a incentivare e migliorare i servizi sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione.

AR

Eventuali anticipazioni potranno essere erogate dalla dirigenza sulla base della verifica intermedia - in corso d'anno - sullo stato di avanzamento degli obiettivi individuali raggiunti ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento.

Ai fini dell'ammissibilità alla percezione del compenso di cui trattasi ciascun dipendente dovrà aver totalizzato almeno n. 170 presenze effettive in servizio, o un valore proporzionalmente ridotto per prestazioni di lavoro effettuate per periodi inferiori all'anno. Ai fini del calcolo del numero di presenze minimo non si terrà conto delle seguenti assenze:

- ⇒ ferie;
- ⇒ permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- ⇒ assenze per malattia dovuta per causa di servizio;
- ⇒ permessi sindacali retribuiti;
- ⇒ permessi per concorsi ed esami;
- ⇒ riposi compensativi e recuperi straordinario;
- ⇒ riposo per donazione sangue;
- ⇒ astensione per maternità o paternità,
- ⇒ assenze per malattia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita od altre ad esse assimilabili, patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale, ivi incluse affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenza, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- ⇒ giorni di ricovero ospedaliero e giorni di malattia post-operatoria;
- ⇒ giorni di lutto per il coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado;
- ⇒ permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari;
- ⇒ permessi di cui all'art. 33, legge 104/1992;
- ⇒ giornate di sciopero;
- ⇒ assenze per malattia del bambino;
- ⇒ congedo straordinario per matrimonio;

Al personale che cessa dal servizio nel corso dell'anno il compenso sarà rapportato ai mesi nei quali il dipendente ha prestato effettivo servizio.

Ai dipendenti che svolgono attività in telelavoro verrà corrisposta, in applicazione dell'articolo 1, comma 10, del CCNL 14.9.2000, il corrispondente importo destinato al personale che svolge attività presso la sede, in quanto le posizioni di telelavoro sono inserite negli obiettivi delle unità operative di appartenenza;

Un ulteriore importo di euro 27.500,00 viene destinato, a norma dell'art.17, comma 2°, lett. a) del CCNL 1° aprile 1999, alla corresponsione di una premialità addizionale alle strutture intermedie di coordinamento (SIC), nonché alle posizioni di staff per l'apporto in termini di contributo al perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.



**Compensi ex art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999 diretti alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica**

L'importo di euro 217.340,60 è destinato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999 alla corresponsione delle progressioni economiche orizzontali. Si dà atto che per l'annualità 2017 non si è proceduto ad effettuare alcuna progressione orizzontale all'interno delle singole categorie professionali rispetto a quelle storicizzate al 31/12 dell'anno precedente.

**Compensi ex art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL 1/4/1999 diretti alla corresponsione la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina degli artt. 8 e 10 del CCNL del 31.3.1999**

L'importo di euro 96.600,00 è destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di incarico di Posizione organizzativa e di Alta professionalità a norma degli artt. 8 e 10 del CCNL 31 marzo 1999.

**Indennità di comparto ex art. 33 del CCNL 22/01/2004**

L'importo di euro 36.823,95 è destinato alla corresponsione delle quote di indennità di comparto, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

**Art. 5**

**Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o responsabilità**

L'importo di euro 9.759,04 viene destinato, a norma dell'art.17, comma 2°, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, ad indennità per la remunerazione di peculiari condizioni disagio e maneggio valori da erogare nel modo che segue:

- Euro 1.926,10 per "maneggio valori" a norma dell'art. 36 del CCNL 14/09/2000 mediante corresponsione di euro 1,03 giornaliera al personale adibito alle casse che comporta il maneggio di danaro contante e titoli di credito;
- Euro 4.370.52 per indennità di disagio ex art. 17, del CCNL 1/4/1999 mediante corresponsione di euro 2,58 giornaliera al personale che svolge attività a contatto con il pubblico (Uffici Diritto annuale e contenzioso tributario), ovvero che abbia la postazione di lavoro ubicata nel salone dei servizi anagrafici camerali (Registro Imprese);
- Euro 642.42 per la corresponsione al Cassiere ed al Vice Cassiere di una indennità giornaliera di € 2,58 per la gestione della cassa economale;

AR

er

la

f

MP

R

AR

//

- Euro 1.440,00 ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per la corresponsione agli ispettori ed agenti metrici di apposita indennità di disagio per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale;
- Euro 360,00 ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per la corresponsione all'agente tecnico-amministrativo (svolgente anche la mansione di conduzione di autoveicoli) e al personale dipendente di categoria A per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale
- Euro 300,00 ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004, per compensare l'attività del personale coinvolto nelle iniziative promozionali in Italia e all'Estero "Fiere", realizzate dal Servizio Promozione economica e comunque entro un tetto massimo destinato a finanziare l'istituto contrattuale di cui trattasi di euro 1.800,00;
- Euro 720,00 per la corresponsione al personale che svolge l'attività a contatto con particolare tipo di utenza (Segreteria organi collegiali) di € 40,00 giornaliera entro un tetto massimo di euro 500,00 annuo procapite.

L'importo di euro 102.081,60 è destinato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1.4.1999, come modificato dall'articolo 36 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dall'articolo 7 del C.C.N.L. 9.5.2006, a compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale delle categoria C e D, che sono state attribuite in relazione alla formale assegnazione di responsabilità.

Il compenso lordo annuo non può essere superiore a Euro 2.500,00 e inferiore a Euro 1.000,00 come da regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità della Camera di Commercio di Salerno, oggetto di approvazione dalle delegazioni trattanti nella seduta di CCDI del 21 ottobre 2014.

L'importo di euro 871,32 è destinato a compensare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) il personale dell'ufficio Statistica coinvolto nelle indagini statistiche, che verrà individuato previa indicazione del competente Dirigente d'Area.

L'importo di euro 31.708,49 è destinato a compensare il personale coinvolto, direttamente ed indirettamente, nell'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Perequativo nazionale ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. g) e dal progetto finanziato con risorse comunitarie denominato Bedi (II annualità), ed altri fondi di analoga natura.

Si conferma - così come avvenuto per il Fondo relative alle annualità precedenti - la destinazione del 50% di tutte le somme riferibili al personale (costi figurativi, costi per consulenze ex art. 53. c. 5 rese dai dipendenti camerali a qualsiasi titolo e qualsiasi altra forma di compenso spettante ai

AR





dipendenti camerali in connessione ai suddetti progetti e fondi), al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017", e di destinare il restante 50% delle suddette somme, con un tetto massimo individuale pari ad €. 3.000,00, al personale che curerà direttamente i progetti, e che, a tal fine, saranno incaricati ai sensi del co. 5 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con determinazione dirigenziale.

#### Art. 6

#### Vincoli ed interpretazione autentica

Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata CCDI in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge o dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile.

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato.

L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

#### Art. 7

#### Disposizioni finali

A seguito dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica, la predetta procedura si conclude con la sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo e la trasmissione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN e al CNEL (articolo 40-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001) attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi" di cui alla convenzione interistituzionale Aran/Cnel.

Lo stesso CCDI sarà pubblicato, in modo permanente, sul sito istituzionale dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, entrambe certificate dall'organo di controllo.

Per quanto non contemplato dal presente CCDI, si fa riferimento al CCNL.

Le parti si impegnano a rivedere le materie oggetto del presente accordo alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative, ovvero novità introdotte dai futuri CCNL, fermo restando in ogni caso il rispetto di eventuali obblighi di adeguamento a nuove norme di legge che dovessero intervenire.

AR (4)

Alle ore 13.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa lettura approvazione e sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo.

Dr. Raffaele DE SIO

Dr. Salvatore VAIANO

Dr. Maurizio DEL GROSSO

Dott.ssa Annunziata SOMMA

Dott.ssa Ripalta GIORDANO


Dott. Mario CRISCONIO


Dott. Vincenzo DELLA ROCCA

Dott. Giuseppe RUSSO


Dott. Ciro RISOLO

Sig. RISPOLI ANG-ELIOSA











\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## **Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)



### ***1.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa***

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione II - Risorse variabili

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
- Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

### ***1.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale


- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

### ***1.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente***

### ***1.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio***

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)



**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**



#### **PREMESSA METODOLOGICA**

Obiettivo della presente relazione è quello di fornire le informazioni sulla quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane nel rispetto dei canoni di compatibilità economico-finanziaria previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nell'ottica di facilitare le verifiche da parte degli Organi di controllo.

Lo schema di Relazione illustrativa è composto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 25/2012, da due distinti moduli:

- 1) illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
- 2) illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, della modalità di utilizzo delle risorse accessorie e dei risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed alla relativa erogazione delle risorse premiali.

Lo schema di Relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel fondo per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli:

- 1) costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
- 2) definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;
- 3) schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa;
- 4) compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RIFERITO ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2017**

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>		29/09/2017
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		1.1.2017 – 31.12.2017
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Raffaele De Sio – Presidente delegazione trattante – Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU (Maurizio Del Grosso, Salvatore Vaiano, Ripalta Giordano, Mariano Flaminio, Angiolina Liguori) UIL (Giuseppe Russo) CGIL (Ciro Risolo) CISL (Vincenzo Della Rocca)
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente della CCIAA di Salerno
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2017 b) Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1/4/99 comparto "Regioni ed Autonomie Locali"
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Si, con delibera della Giunta camerale 41 del 3 luglio 2017 È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Si, nell'ambito del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 25/01/2017 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Si



		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>La relazione sulle performance 2017 sarà approvata nei termini previsti dal decreto 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 75/2017</p>
<p><b>Eventuali osservazioni</b></p>		





## Modulo 2

### *Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili*

#### Premesse di carattere generale

L'intesa scaturisce dalla volontà delle parti di realizzare – per le materie oggetto di contrattazione così come previsto dai vigenti CCNL – un “disegno” omogeneo all'interno delle più ampie politiche di gestione del personale.

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili.

Il nuovo art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 54 del D. Lgs. 150/09, ribadisce oltre che il carattere di “doverosità” della contrattazione integrativa, anche la sua “fisiologica” finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici”.

Si tratta, peraltro, di un obbligo già ricavabile dalla normativa pregressa ed in primo luogo dallo stesso D. Lgs. 165/01 che, all'art. 7, comma 5, vieta alle Amministrazioni Pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa – che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto decentrato integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che lo sottoscrivono o li applicano – le nuove norme del D. Lgs. 150/09, chiariscono:

- che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/01, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”;
- che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01, come innovato D. Lgs. n. 150/09. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale, dalla performance organizzativa - con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione - dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che sono stati comunque rispettati in sede di contrattazione integrativa.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'importanza delle novità introdotte in materia di contrattazione integrativa e preso atto del sistema graduale di attuazione delineato dal decreto in esame, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 Maggio 2010 pubblicato sulla G.U. – S.G. n. 163 del 15/07/2010 ha fornito alcuni indirizzi applicativi da assumere a riferimento in relazione alla contrattazione integrativa anno 2012.

Appare, peraltro, necessario richiamare l'art. 13 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 150/2009 assegnando al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compito di stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale oltre che a fissare criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

#### A) Illustrazione del contratto integrativo

L'ipotesi di CCDI 2017 (parte economica) ha per oggetto tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente ed ha l'obiettivo di valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale al fine di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione pubblica ed, in particolare, dell'utenza camerale attraverso il miglioramento del livello di efficienza e produttività dei servizi erogati.

Tale ipotesi di contratto scaturisce quindi dalla "volontà" delle parti di realizzare, per le materie oggetto di contrattazione all'interno di un quadro di sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane basata sui seguenti principi:

- di corrispondenza tra obiettivi strategici/programmatici/operativi dell'Ente finalizzati a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali/quantitativi dell'azione della Camera di Commercio di Salerno secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicità;
- di garantire una gestione razionale delle competenze, valorizzando e riconoscendo professionalità acquisite, riconosciute e necessarie e coerenti con la "vision" dell'Ente per lo sviluppo del territorio e per rispondere in modo adeguato ed efficiente alle esigenze di imprese e consumatori.

#### B) Effetti abrogativi impliciti

All'interno dell'ipotesi di contratto non vi sono effetti abrogativi impliciti, né richiami a precedenti contratti.

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del contratto integrativo – parte economica – stipulato nell'anno 2016 relativo all'utilizzo del fondo risorse decentrate.

#### C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'accordo sottoscritto da attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22/01/2004 e – nel riconfermare in linea di massima quanto stabilito nel precedente CCDI – definisce la destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017.

Il contesto normativo all'interno del quale si muove la contrattazione decentrata poggia su alcuni punti fondamentali contenuti nel D.Lgs. 150/09, come, di recente modificato, dal D. Lgs. 22 maggio 2017, n. 74, e, segnatamente:

- un ciclo di gestione della performance, mirato a supportare una valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti volta al raggiungimento ed al riconoscimento del merito;
- la selettività dell'attribuzione dei premi;
- il rafforzamento delle responsabilità dirigenziali e la riforma della contrattazione collettiva, volta a chiarire gli ambiti di competenza rispettivi dell'amministrazione e della contrattazione;
- una procedura semplificata per le sanzioni disciplinari, con la definizione di un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento.

Come evidenziato, con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 7 del 15/5/2010 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi del D.Lgs. 150/09.

Detta circolare è stata emanata solamente all'indomani dell'entrata in vigore del DL 78/2010, convertito in legge 122/10, che, all'art. 9, ha modificato profondamente le condizioni concrete alle quali dovrebbe applicarsi il decreto "Brunetta", determinando, in tal modo, il suo sostanziale blocco, ad iniziare dalla decorrenza del triennio contrattuale successivo a quello in corso al momento dell'emanazione dello stesso decreto legislativo.



La circolare 7/2010 ha, peraltro, confermato i vincoli presenti nel D.Lgs. 150/09 che devono essere esplicitamente rispettati in sede di contrattazione decentrata, ed in particolare quelli per i quali ogni trattamento economico accessorio deve derivare;

- dalla valutazione delle performance individuali;
- dalla performance organizzativa o aree di responsabilità nelle quali si articola l'amministrazione;
- dall'effettivo svolgimento di attività disagiate o pericolose per la salute.

Detta circolare, inoltre, conferma che la contrattazione collettiva destina al trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.

Su questo punto specifico la circolare stessa rinvia, nei fatti, l'attuazione della riforma successivamente alla definizione dei nuovi CCNL nei quali determinare la nuova struttura del salario e le competenze anche economiche della contrattazione integrativa.

Dunque l'approvazione della legge 122/2010 ha reso sostanzialmente inapplicabile il decreto 150/09 e la menzionata Circolare della Funzione Pubblica, obbligando il legislatore, almeno da questo punto di vista, ad una revisione di tutta la tempistica prevista dal D.Lgs. 150/09.

Con il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, recante modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stata realizzata una limitata e circoscritta operazione di "restyling" della nuova disciplina in materia di lavoro pubblico contenuta nel D.Lgs. 150/09.

Con tale provvedimento è stata accolta una richiesta degli enti locali di chiarimento dei termini di applicazione del sistema delle fasce di merito nelle more dei rinnovi contrattuali.

Le fasce troveranno applicazione solo in relazione alle economie di spesa connesse all'attuazione dei processi di razionalizzazione previsti dalla manovra economica 2011.

Si tratta, in questo caso, di un rinvio dell'art. 19 della Riforma Brunetta che obbliga a collocare i dipendenti in fasce di merito a seguito della valutazione dei risultati individuali. Viene recepito in tal modo l'accordo, a livello centrale, con le Organizzazioni sindacali del 4 febbraio 2011, stabilendo all'art. 6, comma 2, la norma transitoria per cui la differenziazione per fasce "si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009".

In tal senso l'art. 13 del D. Lgs. 75/2017, nel modificare il suddetto art. 19 così recita "Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati".

E' utile sottolineare che la Camera di Commercio di Salerno ha da tempo applicato comportamenti in linea con quelli che le nuove norme si prefiggono per la Pubblica Amministrazione segnatamente alla fissazione degli obiettivi annuali dell'Ente, alla verifica dei risultati conseguiti ed alla differenziazione nella valutazione annuale dei dipendenti per l'attribuzione di premi e progressioni sulla base del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze dimostrate.

Va preso atto che la Giunta camerale, ha approvato il Piano Triennale delle Performance della Camera di Commercio 2017/2019 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/09, come modificate dal D. Lgs. 74/2017, con deliberazione n. 41 del 3 luglio 2017. Trattasi, come è noto, del documento programmatico triennale, in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Ente.

Tale documento, unitamente alle direttive impartite dalla Giunta camerale, è stato, quindi, la base utile alla delegazione trattante di parte pubblica per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nelle fasi delle trattative per il rinnovo del CCDI.

La pre-intesa scaturisce, quindi, dalla volontà delle parti di proseguire una fase iniziata successivamente all'approvazione del CCNL dell'1/4/99, che ha già permesso all'Ente di utilizzare lo strumento della differenziazione nella valutazione annuale dei dipendenti per l'attribuzione di premi e progressioni per il raggiungimento degli obiettivi pre-fissati all'interno delle più ampie politiche di miglioramento delle performance.

Pertanto, tenuto conto degli obiettivi generali e specifici affidati per l'anno 2017, nonché delle scelte programmatiche di bilancio e degli obiettivi programmati, la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate del personale, disponibili per detto esercizio, risultano orientati al riconoscimento dell'impegno individuale prestato da parte del personale nel miglioramento della performance dell'Ente.

Resta comunque chiaro che anche per l'anno 2017 la scelta dell'Ente rimane quella di mantenere "significatività" agli importi da destinare al riconoscimento della qualità prestazionale dell'anno attraverso la valorizzazione del merito, in coerenza con quanto previsto nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni, e l'erogazione dei premi sia per il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente per l'Ente, sia il raggiungimento di risultati aggiuntivi quali-quantitativi di livello apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa.

A tal proposito va sottolineato che lo stanziamento più rilevante effettuato nell'ambito della destinazione delle risorse del Fondo è quello diretto ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 31/3/99, che da solo rappresenta circa il 55% circa del totale.

- D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Non si prevedono per il 2017 progressioni orizzontali conformemente alla direttive impartite dalla Giunta camerale

- E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestione

L'intesa, definitivamente raggiunta in data 29 settembre 2017, riguarda la distribuzione del Fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi per l'anno 2017, materia demandata dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente.

L'accordo in esame ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti camerali accompagnando l'evoluzione dell'organizzazione in atto, all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione per rispondere alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dell'utenza, interna ed esterna, in tempi adeguati.

- F) Altre informazioni ritenute utili

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) CCNL 1/4/99 cd "Corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale".

Previsti per Euro **640.729,94** sono destinati alla corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale, da attribuire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 31/03/1999.

Un ulteriore importo di euro **27.500,00** è destinato, invece, alla corresponsione di una premialità addizionale secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/99 ai responsabili di strutture intermedie di coordinamento, nonché alle posizioni di staff del segretario generale per l'apporto in termini di contributo al perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) CCNL 1/4/99 cd "Progressione economica"

Previsti per un importo totale di **217.340,60** sono destinati al pagamento della retribuzione delle progressioni economiche orizzontali nelle rispettive categorie professionali già assegnate al personale secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL 31/03/1999.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. c) CCNL 1/4/99 cd "Posizioni Organizzative".

Previsti per un importo totale di **Euro 55.000,00** sono destinati al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei soggetti incaricati delle posizioni organizzative secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31/03/1999. L'incarico viene conferito con cadenza biennale e gli assegnatari sono soggetti a valutazione annuale dei risultati sulla base del modello di valutazione innanzi delineato.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1/4/99 cd "Corresponsione di compensi per la remunerazione di peculiari condizioni di turno, rischio, reperibilità e maneggio valori e disagio"

Previsti per un importo totale di **Euro 9.759,04** sono destinati alla corresponsione di indennità per la remunerazione di peculiari condizioni di disagio, rischio, e maneggio valori.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/99 cd "Indennità di responsabilità"

Previsti per un importo totale di **Euro 102.081,60** sono destinati a compensare l'attribuzione di specifiche e rilevanti responsabilità a personale inquadrato nella categoria professionale "C" quanto non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e nella categoria professionale "D" che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli art. da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. g) CCNL 1/4/99 cd "compensi incentivanti previsti da specifiche disposizioni di legge"

Previsti per un importo totale di **Euro 31.708,49** sono destinati alla corresponsione dei compensi di cui alle indagini statistiche, a progetti a valere su iniziative di sistema camerale, nonché su progetti finanziati da Enti terzi.

Utilizzi di cui all'art. 17 comma 2 lett. h) CCNL 1/4/99 cd "Progetti finalizzati"

Previsti per un importo totale di **Euro 0,00**.

Utilizzi di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004 cd "Alte Professionalità"

Previsti per un totale di **Euro 41.600,00** sono destinati al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei soggetti titolare di posizione organizzativa con incarico di Alta Professionalità. L'incarico viene conferito con cadenza biennale e gli assegnatari sono soggetti a valutazione annuale dei risultati sulla base del modello di valutazione innanzi delineato.

Utilizzi di cui all'art. 33, comma 5, CCNL 22.01.2004 cd "Indennità di comparto"

Previsti per un importo di **Euro 36.823,95** sono destinati a finanziare l'istituto dell'indennità di comparto in conformità alle disposizioni contrattuali.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017 IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2017

### **Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali 1/4/1999 è stato definito provvisoriamente con determinazione dirigenziale n. 275 del 22/6/2017 per un importo di Euro 1.146.516,97, e, definitivamente rideterminato con provvedimento dirigenziale n. 135 del 13/3/2018 in Euro 1.162.543,62.

Con circolare n. 20 dell'8/5/2015 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – rubricata "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013" ha impartito istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013.

In merito, occorre ricordare che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa.

Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non deve procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

L'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato.

Complessivamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 risulta pari ad Euro **1.162.543,62**, suddiviso in risorse stabili per Euro 628.871,67, risorse variabili pari ad Euro 533.671,95.

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

#### Risorse storiche consolidate

Art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata in complessive Euro 628.871,67.

In tale somma rientrano le risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità storicizzate nell'anno 1999 secondo la precedente disciplina contrattuale (CCNL 1/4/99) in Euro 157.788,96 che, con le integrazioni previste dall'art. 32, comma 1 e 2 del CCNL 22/1/04 e le ulteriori appresso evidenziate, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Tali risorse sono rappresentate per la Camera di Commercio di Salerno da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni contrattuali di livello nazionale e decentrato.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Composizione Fondo per le risorse decentrate - parte fissa		
Dato storicizzato al 31/12/1999		€ 157.788,96
<b>Anno incrementi effettuati in applicazione di CCNL</b>		
2001 Art 15 comma 1 lettera (a) CCNL 1/4/99 (indennità ex art. 31 comma 2 lett.(c) CC L. 31.279.500		€ 16.154,51
2001 Art. 4 comma 1° CCNL 5/10/2001 (+ 1,1% monte salari 1999) L. 3.458.479.064 L. 38.043.270		€ 19.647,71
2004 Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004 (0,62% su monte salari 2001 pari ad €.	€ 2.415.434,38	€ 14.975,69
2004 Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2004 (0,50% su monte salari 2001 pari ad €.	€ 2.415.434,38	€ 12.077,17
2004 Art. 32 comma 7 CCNL 22/1/2004 (0,20% su monte salari 2001 pari ad €.	€ 2.415.434,38	€ 4.830,87
2004 Art 29 comma 2 CCNL 22/1/2004 - dich.cong. 14 (differenziale incrementi retributivi pos. Economiche accesso e sviluppo)		€ 8.667,53
2005 Art 15 comma 1 CCNL 1/4/99 (+ 0,52% monte salari 1997 pari a L. 3.458.479.064 recup. Anno 2004		€ 9.288,01
2006 Art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 (0,5% su monte salari 2003 pari a €. 1.961.060,49) al netto oneri sociali carico Ente e spese pers.dirigente rapporto costo del pers.su entrate correnti 2005	27,44%	€ 9.805,30
2008 incremento art. 8 c. 2 CCNL 11/4/2008 - 0,6% del monte salari anno 2005 esclusa quota dirigenza (con rap		€ 3.194.687,00
		<b>€ 114.614,92</b>
<b>Anno Risparmi sulla previsione di spesa per lavoro straordinario</b>		
2000 Art 14 comma 4 CCNL 1/4/99 (risparmi lavoro straordinario) L. 13.303.605		€ 6.870,74
2003 Art 14 comma 3 CCNL 1/4/99 (risparmi lavoro straordinario - differenza impegni 01/02		€ 19.379,32
2004 Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 (risparmi lavoro straordinario - differenza impegni 2003-2004		€ 14.861,55
2004 Art. 14 comma 3° CCNL 1/4/1999: differenza stanziamento tra straordinario 2004 e straordinario 1998		€ 85.286,05
2007 Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 risparmi lavoro straordinario		€ 1.382,63
2008 Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 risparmi lavoro straordinario		€ 20.791,54
2010 Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 risparmi lavoro straordinario		€ 493,23
		<b>€ 149.065,06</b>
<b>Anno Trasferimenti di funzioni ed uffici</b>		
2000 Art. 15 comma 1 lettera (l) CCNL 1/4/99 (incrementi trasferimento uffici UPICA e	L. 90.000.000	€ 46.481,12
2001 Art. 15 comma 1 lettera (l) CCNL 1/4/99 (incrementi trasferimento protesti)	L. 20.000.000	€ 10.329,14
		<b>€ 56.810,26</b>

Anno integrazione Fondo con risorse personale cessato			
2001 Art. 4 comma 2° CCNL 5/10/2001 (RIA - ADP cessati dall' 1/1/2000)	L. 22.081.195	€	11.403,99
2003 Art. 4 comma 2 CCNL 5/10/2001 (RIA - AdP Cessati dall'1/1/2002 al 31/12/2003)		€	11.588,06
2004 Art. 14 c. 2 CCNL 05/10/2001 (RIA - AadP cessati dall'01/01/2004-31/12/2004)		€	6.264,18
2005 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2004)		€	3.918,39
2005 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2005)		€	1.240,26
2006 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2006)		€	797,13
2006 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati 2002/2003 - integrazione 2006)		€	4.477,84
2006 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati 2004 - integrazione 2006)		€	977,63
2006 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati 2005 - integrazione 2006)		€	1.281,00
2006 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2005 diff. 2006)		€	1.031,34
2006 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2006)		€	156,98
2006 Economie anno 2006 progressione orizzontale Silvestri Angiolina		€	1.834,30
2007 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2007 Finamore)		€	1.445,52
2007 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2007 Imperato)		€	3.667,82
2007 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2007 La Grutta)		€	2.607,99
2007 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2007 Silvestri Antonio)		€	1.742,51
2007 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati 2006 - integrazione 2007 (silvestri a.)		€	2.365,38
2007 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2007): Finamore 7/12, Silvestri 6/12, Imperato, La Grutta		€	1.875,60
2007 Economie anno 2007 progressione orizzontale Finamore Francesco		€	1.589,84
2007 Economie anno 2007 progressione orizzontale Imperato Giorgio		€	4.053,53
2007 Economie anno 2007 progressione orizzontale Silvestri Antonio		€	3.918,60
2007 Economie anno 2007 progressione orizzontale La Grutta Pasqualina		€	6.739,13
2007 Economie anno 2006 progressione orizzontale - integrazione - Silvestri Angiolina		€	5.443,10
2007 Economie anno 2006 su progressioni orizzontali ex art. 17, comma 2 lett. B) ccnl 1/4/99		€	26.380,56
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2008 De Tommaso)	01/01/2008	€	2.779,21
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2008 Geppert)	01/01/2008	€	2.342,02
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2008 Autuori)	29/02/2008	€	1.512,77
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2008 Renzi)	29/02/2008	€	2.530,79
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2008 Sarnelli)	01/07/2008	€	1.307,87
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati integrazione 2007 Finamore)		€	903,45
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati integrazione 2007 La grutta)		€	7,74
2008 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati integrazione 2007 Silvestri)		€	1.493,58
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2007 diff. 2008) finamore		€	207,30
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2007 diff. 2008) silvestri		€	293,70
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2008): De Tommaso		€	497,52
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2008): Geppert		€	497,52
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2008): Autuori		€	293,10
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2008): Sarnelli		€	281,70
2008 Art. 33 c. 5 ccnl 22/1/2004 ( economie ind. Comparto cessati 2008): Nappi		€	65,01
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale De Tommaso		€	2.628,27
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale Geppert		€	2.628,27
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale Autuori 10/12		€	1.069,14
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale Renzi 10/12		€	6.329,92
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale Sarnelli 6/12		€	3.797,95
2008 Economie anno 2008 progressione orizzontale - Nappi		€	544,18
2008 Economie anno 2007 progressione orizzontale - finamore		€	1.045,65
2008 Economie anno 2007 progressione orizzontale - silvestri ant.		€	3.677,30
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2009 I)	01/03/2009	€	3.891,55
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2009 I)	30/04/2009	€	2.947,82
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2009 I)	31/03/2009	€	1.998,17
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria - adp cessati anno 2009 I)	30/04/2009	€	2.165,71



2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati anno 2009 I	30/06/2009	€	1.833,91
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2008 De Tommaso)		€	8,25
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2008 Geppert)		€	6,95
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2008 Autuori)		€	302,55
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2008 Renzi)		€	705,30
2009 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2008 Sarnelli)		€	1.307,86
2009 incremento progressioni adeguamenti CCNL 2008-2009 (maturato 2008 riassorbito nel 2009)		€	1.591,42
2009 incremento progressioni derivanti da adeguamenti CCNL 2008-2009 (maturato dal 1/1/2009)		€	4.652,60
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anno 2010 Sisti)	06/01/2010	€	4.540,15
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anno 2010 Orcluoli)	31/03/2010	€	2.427,07
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anno 2010 Cispo)	30/12/2010	€	-
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2009 Calazzo)		€	778,31
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2009 Lancini)		€	1.473,81
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2009 Chiola)		€	666,05
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2009 Ruoppolo)		€	1.082,86
2010 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + adp cessati integrazione 2009 Mari P.)		€	1.833,91
2011 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anno 2010 Sisti)	06/01/2010	€	83,93
2011 Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anno 2010 Orcluoli)	31/03/2010	€	809,02
		€	<u>178.642,44</u>
<b>Anno processi di riorganizzazione dell'Ente</b>			
2006 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente		€	0,01
2010 progressioni A1-A5 del personale riqualificato in B1 destinate al bilancio nell'accordo sindacale del 16/11/2010 (nel limite di 1.327,17 x 5 = 6.635,85)		-€	5.038,25
2011 Integrazione Fondo con quota parte delle risorse corrispondenti al comparto ed alla P.E.O. del personale giunto in mobilità nell'anno 2011 (per la differenza, inserita in un fondo virtuale, si provvederà all'inserimento nel fondo al termine degli effetti dell'art. 9, comma 2bis, del D.Lgs 78/2010 - blocco per il triennio 2011/2013).		€	4.593,96
		-€	<u>444,28</u>
<b>Anno Economie da CCDI anni precedenti</b>			
2007 Economie diverse 2006-2007 da CCDI del 31/3/2008		€	553,22
		€	<u>553,22</u>
<b>Anno incrementi/decrementi derivanti da variabili annuali, validi per il solo 2011</b>			
2011 Risparmi art.71, comma 1, Legge 133/2008 (trattenute primi 10gg. Malattie) - anno 2011		-€	1.679,89
		-€	<u>1.679,89</u>
2017 RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015 per adeguamento al F.do 2015		-€	1.162,00
2017 RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015 per riduzioni di personale		-€	54.886,15
		€	<u>599.302,54</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO - parte fissa</b>			

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili ammontano complessivamente ad Euro 533.671,95 e comprendono le risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità stanziare nell'anno 1999 secondo la previgente disciplina contrattuale in Euro 118.703,65 (CCNL 1/4/99).

### Composizione Fondo per le risorse decentrate - parte variabile

Dato storicizzato al 31/12/1999	€	118.703,65
<b>Anno incrementi effettuati in applicazione di CCNL</b>		
2000 Art. 48 CCNL 14/9/2000 (+ 2% monte salari 1999 pari a ..... L. 3.227.823.000 L. 64.556.460	€	33.340,63
2005 Art 15 comma 1 CCNL 1/4/99 (+ 0,52% monte salari 1997 pari anno 2005	€	9.288,01
2006 Art. 15 c. 1 CCNL 1/4/1999 (+0,52% monte salari 1999 pari a L. 3.458.479.064) Anno 2006	€	9.288,01
2006 Art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 (0,3% su monte salari 2003 pari a €. 1.961.060,49) al netto linee speciali canco Ente e spese pers dirigente-rapporto costo del 27,44%	€	5.883,18
2008 incremento art. 8 c. 2 CCNL 11/4/2008 - 0,3% del monte salari anno 2005 esclusa quota dirigenza (con rappo	€	3.194.687,00
2009 incremento art. 4, comma 6, CCNL 31/07/2009 - 1,50% del monte salari anno 2007 esclusa quota dirigenza	€	3.122.227,00
	€	<u>46.833,41</u>
	€	<u>114.217,30</u>
<b>Anno economie da Part-Time</b>		
2002 Art 15 comma 1 lettera (e) CCNL 1/4/99 (+20% economie da Part-Time)	L. 3.143.359	€ 1.623,41
2003 Art 15 comma 1 lettera (e) CCNL 1/4/99 (+20% economie da Part-Time)	€ 811,71	€ 811,71
		€ <u>2.435,12</u>
<b>Anno processi di riorganizzazione dell'Ente</b>		
2004 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente	€	109.545,44
2005 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente	€	20.000,00
2006 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente	€	0,01
2007 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente	€	30.000,00
2010 Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente	€	95.000,00
	€	<u>254.545,45</u>
<b>Anno incrementi derivanti da variabili annuali, validi per il solo 2017</b>		
2017 Art. 15 c. 1 lettera k) CCNL 1/4/1999 (art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 - Provveditorato) Det. Dir. ___/2017.	€	-
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog. Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. inieca Mise-Unioncamere 2015-2016) ns	€	2.816,00
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog. Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. inieca Mise-Unioncamere 2017)	€	9.246,00
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "crescere imprenditori" con risorse destinate, da quantificare nel corso dell'anno 2017 e/o 20	€	5.604,44
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anni dal 2017	€	5.746,52
2018 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso dritto annuale 2016" - progetto unioncamere	€	7.424,21
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Start-Up Campania - cod. 200" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€	-
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Digital Campania - cod. 201" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€	-
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Le filiere del made in Campania - cod. 202" svolto per il tramite dell'Unione Regionale	€	-
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: progetto excelsior anno 2016 reversale 1143 del 21/9/2018 (banca) - differenze	€	90,00
2017 Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2017 - rev. 858/2017 (noti	€	781,32
2017 arrotondamenti	€	-
2017 Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997	114046,38	€ 34.213,91
		€ <u>65.922,40</u>
2017 RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016	€	22.151,97
<b>TOTALE COMPLESSIVO - parte variabile</b>	€	<b>533.671,95</b>

Relativamente all'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/99 si ricorda che tale disposizione contrattuale prevede in particolare che gli Enti possano investire nell'organizzazione perseguendo un innalzamento, oggettivo e documentato, della qualità o quantità dei servizi prestati dall'Ente medesimo, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza interna o esterna; a tal fine, gli enti possono mettere a disposizione risorse destinate ad incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate, per compensare l'aumento delle prestazioni rese dal personale in servizio.

Con riferimento all'istituto contrattuale in argomento va sottolineato che, sulla base della graduatoria nazionale delle Camere di Commercio italiane, ordinate secondo l'indice dimensionale del numero delle unità in servizio per ogni mille imprese attive, l'Ente camerale salernitano si colloca al penultimo posto con un indicatore dello 0,82 (rif. 2015), rispetto ad una media nazionale di 1,20.

L'art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, prevede la possibilità di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di <<attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti>>.

L'ARAN è intervenuta sulla suddetta previsione contrattuale con un parere interpretativo (parere ARAN 499 - 15L1) che ha chiarito in maniera dettagliata i presupposti che devono essere preventivamente verificati per l'applicazione della disposizione contrattuale e che sono:

- l'innalzamento, oggettivo e documentato in base ad adeguati sistemi di verifica e di controllo (questionari di gradimento, sondaggi, superamento di un benchmarking preventivamente fissato), della qualità o quantità dei servizi prestati dall'Ente;
- l'indicazione specifica dei risultati ottenuti (riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, aumento delle ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, maggiore numero di utenti serviti, offerta di servizi in precedenza non forniti);

- il raggiungimento di risultati oggettivamente difficili, ad alta visibilità esterna o interna;
- accertamento e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei Nuclei di Valutazione interni.

Pertanto, secondo l'ARAN, l'Ente deve individuare i bisogni dei propri cittadini che devono essere soddisfatti e definire i servizi da predisporre per il migliore soddisfacimento dei medesimi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standards di risultato, i tempi di realizzazione e gli opportuni sistemi di verifica e di controllo. L'Agenzia specifica, in particolare, come l'innalzamento quali – quantitativo dei servizi non possa essere generico ma debba risultare tangibile e concreto, con l'indicazione espressa della performance <<quale fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento">>.

Per l'annualità in esame lo stanziamento in questione è stato effettuato sulla base dei seguenti presupposti.

A) Più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi: attraverso la disposizione dell'art. 15, comma 5, gli enti sono chiamati ad «investire sull'organizzazione». Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" delle risorse investite. Nel caso specifico, questo «ritorno dell'investimento» è un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'Ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.

In altre parole l'investimento sull'organizzazione è stato realizzato «per incentivare» un miglioramento quali quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile (più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l'utenza).

B) Non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati: l'innalzamento quali quantitativo dei servizi rappresenta un fatto «verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento» è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio.

Il Piano della performance per il triennio 2017/2019, cui è allegata la Metodologia per l'individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall'Ente per l'incremento delle risorse decentrate, è stato approvato con deliberazione n. 41 del 3 luglio 2017.

Tuttavia occorre precisare che il comma 3 dell'art. 23 del D. Lgs. 74/2017 ha stabilito che gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, configurando una stabilizzazione delle risorse anche per gli anni successivi anche per il mero mantenimento dei processi di riorganizzazione realizzati.

La riduzione del fondo salario accessorio 2017, così come previsto dal D. Lgs. 75/2017 è stata determinata tenendo conto delle sole risorse soggette al limite, come si rileva nella Sez. V – Modulo II.

#### Sez. IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	628.871,67
RISORSE VARIABILI	533.671,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.162.543,62</b>

## Sez. V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno fondo

Fattispecie non ricorrente.

### Modulo II Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

#### Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa dal 2016 in poi

DESCRIZIONE	2016	2017
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART 31 C 2 CCNL 2002 05)	202.879,19	202.879,19
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART 32 CC. 1,2,7)	31.883,73	31.883,73
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	9.805,30	9.805,30
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	19.168,12	19.168,12
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 14 CCNL 2002 05 N.1 CCNL 2008 09)	8.667,53	8.667,53
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART 14 C.1 CCNL 1998 2001)	149.065,06	149.065,06
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART 15, C.1, lett. L), CCNL 1998 2001)	56.810,26	56.810,26
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART 15, C.5, CCNL 1998 2001 PARTE FISSA)	1.570,94	1.570,94
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART 4, C.2, CCNL 2000 01) DAL 2011	178.642,44	178.642,44
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	26.479,02	26.479,02
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>628.871,67</b>	<b>628.871,67</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART 43, L. 449/1997; ART 15, C.1, lett. D), CCNL 1998 2001)	33.197,42	34.213,91
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART 4, C.3, CCNL 2000 2001 ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998 01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998 2001)	235.356,07	235.356,07
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART 15, C.5, CCNL 1998 2001 PARTE VARIABILE)	254.545,45	254.545,45
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART 15, C.2, CCNL 1998 2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART 54, CCNL 14 9 2000)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART 27, CCNL 14 9 2000)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	21.135,48	22.151,97
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>501.963,46</b>	<b>501.963,46</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART 17, C.5, CCNL 1998 2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART 14, C.4, CCNL 1998 2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART 15, C.1 LETT K), CCNL 1998 2001; ART 92, CC. 5-6, D.LGS. 163-2006)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART 27, CCNL 14 9 2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART 43, L. 449/1997; ART 15, C.1, lett. D), CCNL 1998 2001)	20.969,84	31.708,49
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART 15, COMMA 1, lett. K); ART 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>20.969,84</b>	<b>31.708,49</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>522.933,30</b>	<b>533.671,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.151.804,97</b>	<b>1.162.543,62</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO "FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA</b>	<b>1.130.835,13</b>	<b>1.130.835,13</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>1.130.835,13</b>	<b>1.130.835,13</b>

### Modulo III - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

**Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi conti di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata in precedenza.

In particolare tutte le somme relative al fondo risorse decentrate sono imputate al budget approvato dal Consiglio camerale ed il loro utilizzo è costantemente monitorato tramite gli strumenti del controllo di gestione ai sensi dell'art. 36 del DPR 254/05.

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa risulta rispettato.

**Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

La deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 21 dicembre 2016 con cui è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2017, poi oggetto di aggiornamento con deliberazione consiliare n. 6 del 13/7/2017, nella parte relativa alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dei livelli assicura la copertura finanziaria del fondo di cui trattasi, come riportato nella tabella che segue:

Conto	Descrizione	Costi
321006	Retribuzione di posizione e risultato personale con P.O. ed AP	73.989,02
321007	Progressione Economica Orizzontale	209.772,26
321011	Fondo politiche sviluppo r.u. (parte variabile)	878.782,34
		1.162.543,62

Salerno, 13 marzo 2018

IL DIRIGENTE AREA "FINANZE"

(Dott. Antonio Luciani)

Atto sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.



# aran

Agenzia per la  
Rappresentanza Negoziata  
delle pubbliche  
amministrazioni



## Ricevuta acquisizione contratto integrativo

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001

In data 08 giugno 2018 10:48:45  
Registrazione ID 5068264  
Amministrazione/Ente: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO  
Responsabile del procedimento: Raffaele De Sio  
Data di sottoscrizione: 06 giugno 2018  
Forma giuridica: contratto integrativo  
Tipologia di contratto o atto: solo economico  
Periodo di vigenza: dal 2017 al 2017  
Destinatari: personale non dirigente  
Composizione delegazione di parte pubblica: solo direttori/dirigenti/funzionari  
Numero organizzazioni sindacali firmatarie: 4  
Firmato da RSU: SI  
Nome e file contratto integrativo: Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente Camera di Commercio di Salerno anno 2017.pdf Dimensione: 363.853 KB  
Nome e file relazione tecnica: Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria pdf.pdf2017.pdf Dimensione: 1.077.234 KB  
Nome e file relazione illustrativa: Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria pdf.pdf2017.pdf Dimensione: 1.077.234 KB

Note: